

Cardito li, 18/11/2019

Spett.le
Azienda Ospedaliera Cosenza
U.O. Economato
Alla c.a. Dott. Alberto Grano

Oggetto: Ordinativi RDO 2390797

In riferimento agli ordinativi pervenutoci il 13-11-2019 ed alla loro verifica, si comunica che non possiamo procedere alla realizzazione in quanto sono tutti ordini di quantitativi irrisori e sono spezzettati sulla tipologia di stampa, non rispettando quanto previsto nell'elenco messo a base d'asta.

In attesa che modifichiate i suddetti ordini per poter procedere nel rispetto di quanto riportato nel capitolato di gara si porgono

Cordiali saluti
Cerbone Stampa

Da "a.grano" <a.grano@pec.aocs.it>
A "cerbonestampa@pec.it" <cerbonestampa@pec.it>
Data martedì 19 novembre 2019 - 11:28

Re: Ordinativi RDO 2390797

Buongiorno

in riscontro alla presente pec, si evidenzia che nella RDO e nel Capitolato di gara è esplicitamente indicato che la fornitura di che trattasi è in somministrazione, inoltre, **è possibile verificare che nessun ordinativo minimo è previsto nello stesso**. Si comunica, altresì, che gli ordinativi notificati rappresentano le richieste pervenute dai vari reparti ospedalieri, pertanto, si invita codesta spett.le ditta a procedere con l'evasione degli ordinativi inviati o, viceversa, in caso contrario a comunicare un eventuale recesso contrattuale.

Cordiali saluti

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Responsabile f.f. U.O. Economato
(Dott. Alberto Grano)

Tel.0984/681608 Fax 0984/681609
email a.grano@aocs.it
pec a.grano@pec.aocs.it

Da: "cerbonestampa@pec.it" cerbonestampa@pec.it
A: a.grano@pec.aocs.it
Cc:
Data: Tue, 19 Nov 2019 09:56:39 +0100
Oggetto: Ordinativi RDO 2390797

> In allegato quanto in oggetto.

> Cordiali saluti
> *Cerbone Stampa Srl*

U.O.C P.E.G.L
U.O. Economato
Il Responsabile
Dott. Alberto Grano
Tel. 0984/681608 – Fax 0984/681609
Email a.grano@aocs.it

Cosenza 28.11.19

Spett.le Cerbone Stampa srl
Via Colunno snc
Bojano (CB)

Notificata mezzo Pec

Oggetto: ***Diffida ad adempiere.***

Facendo seguito alla precedente diffida pec del 19.11.19, inerente la fornitura di modulistica e stampati, si rappresenta che nonostante i solleciti telefonici e la citata pec, codesta spett.le Ditta non ha ancora provveduto ad ottemperare agli stessi, pertanto si

DIFFIDA

ad adempiere all'obbligazione contrattuale entro e non oltre 3 dicembre p.v., con riserva di escussione della garanzia definitiva in caso di inadempienza dal contratto ed esercizio di eventuali azioni legali a tutela degli interessi di questa Azienda.

Si evidenzia, infine, che la Scrivente, essendo un ente pubblico assistenziale, eventuali responsabilità civili o penali derivanti da ritardata o mancata fornitura saranno addebitate a codesta Impresa.

Distinti saluti

Il Responsabile U.O. Economato
(Dott. Alberto Grano)

Cardito li, 29/11/2019

Spett.le
Azienda Ospedaliera Cosenza
U.O. Economato
Alla c.a. Dott. Alberto Grano

Oggetto: risp. A vs. pec del 28-11-2019

In risposta alla Vostra pec del 28 Novembre 2019 nella quale ci diffidate ad adempiere teniamo a precisare quanto segue:

al ricevimento degli ordinativi vi abbiamo scritto evidenziandovi le problematiche riscontrate negli ordinativi in riscontro ci rispondete il 19 Novembre 2019 precisando che per Voi era tutto regolare invitandoci ad evadere agli ordini così come inviati oppure a recedere dall'appalto.

In data 28 Novembre 2019 ci riscrivete diffidandoci ad adempiere minacciando l'escussione della polizza ed eventuali azioni legali.

Vi precisiamo che è nostra intenzione fornirVi quanto previsto nel bando di gara e le nostre richieste di adeguare gli ordini a quanto in capitolato lo evidenziano.

Il capitolato prevede n. 60 articoli con quantità annuali da poter dividere in somministrazione a Vostro piacimento, negli ordinativi trasmessi avete ordinato n. 48 modelli riferiti a 8 tipologie del capitolato più due non previste per caratteristiche diverse, evidenziamo che otto tipologie rispettano il capitolato le altre 40 sono da ritenersi fuori capitolato sia per la quantità che per merito.

Pertanto Vi invitiamo ad attenersi all'elenco delle voci di gara per modulistica e stampati - anno 2019 permettendoci di fornirVi quanto dovutoVi.

Ribadendo la nostra disponibilità ad adempiere a quanto di nostra competenza.

Cordiali saluti
Cerbone Stampa

U.O.C P.E.G.L

U.O. Economato

Il Responsabile

Dott. Alberto Grano

Tel. 0984/681608 – Fax 0984/681609

Email a.grano@aocs.it

PROT. GEN. N° 20477

Cosenza 03.12.19

Spett.le Cerbone Stampa srl
Via Colunno snc
Bojano (CB)

Notificata mezzo Pec

Oggetto: Diffida ad adempiere.

In riscontro alla Vs nota del 29.11.19, facendo seguito alle precedenti diffide pec del 19.11.19 e del 28.11.19, inerenti il ritardo nella fornitura di modulistica e stampati, giusti ordinativi nn.16672/19, 16702/19, 16722/19, 16723/19, 16732/19, 16733/19, 16804/19, 16809/19, 16816/19, 16825/19, 16859/19, 16869/19 e 17368/19, nonostante i solleciti telefonici e le citate n.2 diffide pec, codesta spett.le Ditta non ha ancora provveduto ad ottemperare agli stessi.

Inoltre, le motivazioni addotte da codesta spett.le Ditta nella sopra citata nota del 29.11.19 risultano infondate, invero, i modelli richiesti rispecchiano completamente il capitolato di gara, nel quale sono indicati esclusivamente i formati cartacei di supporto alle stampe definitive.

Si allega, altresì, la nota aggiuntiva di precisazione alla formulazione dell'offerta, sottoscritta digitalmente per accettazione da parte di codesta Società, nella quale vengono ancor più dettagliatamente specificate la modalità di richiesta e fornitura di stampati.

Infine, si evidenzia che negli atti di gara NON E' ASSOLUTAMENTE INDICATO ALCUN QUANTITATIVO MINIMO DI FORNITURA.

Alla luce di quanto sopra, si

DIFFIDA

ad adempiere all'obbligazione contrattuale entro e non oltre 5 dicembre p.v., viceversa questa Azienda procederà alla risoluzione contrattuale ex art.8 del Disciplinare di gara, con riserva di escissione del contratto di fornitura, escussione della garanzia definitiva ed esercizio di eventuali azioni legali a tutela degli interessi di questa Azienda.

Si evidenzia, infine, che la Scrivente, essendo un ente pubblico assistenziale, eventuali responsabilità civili o penali derivanti da ritardata o mancata fornitura saranno addebitate a codesta Impresa.

Distinti saluti

*Il Responsabile U.O. Economato
(Dott. Alberto Grano)*



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "a.grano@pec.aocs.it" <a.grano@pec.aocs.it>

Data martedì 3 dicembre 2019 - 11:41

CONSEGNA: Re: risposta a Vostra pec del 28-11-2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/12/2019 alle ore 11:41:22 (+0100) il messaggio

"Re: risposta a Vostra pec del 28-11-2019" proveniente da "a.grano@pec.aocs.it"

ed indirizzato a "cerbonestampa@pec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191203114120.29516.737.1.62@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (858 bytes)

post-cert.eml (902 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "a.grano" <a.grano@pec.aocs.it>
A "cerbonestampa@pec.it" <cerbonestampa@pec.it>
Data lunedì 16 dicembre 2019 - 09:46

comunicazione risoluzione contratto

Buongiorno

si comunica che essendo scaduto termine di n.30 giorni per la consegna degli ordinativi di fornitura previsto dall'art.7 del Disciplinare di gara, notificati in data 14.11.19, facendo seguito alle n.3 diffide ad adempiere notificate mezzo pec nelle date del 18.11.19, 28.11.19 e 29.11.19, preso atto della volontà di codesta di non ottemperare a quanto ordinato, questa Azienda procederà alla risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura di modulistica e stampati di cui alla RDO ME.PA n.2390797, nonché agli ulteriori provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Il Responsabile f.f. U.O. Economato
(Dott. Alberto Grano)

Tel.0984/681608 Fax 0984/681609
email a.grano@aocs.it
pec a.grano@pec.aocs.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "a.grano@pec.aocs.it" <a.grano@pec.aocs.it>

Data lunedì 16 dicembre 2019 - 09:46

CONSEGNA: comunicazione risoluzione contratto

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/12/2019 alle ore 09:46:28 (+0100) il messaggio
"comunicazione risoluzione contratto" proveniente da "a.grano@pec.aocs.it"
ed indirizzato a "cerbonestampa@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191216094627.11299.54.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (852 bytes)

postacert.eml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Azienda Ospedaliera può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.Lgs n.50/16;.

Art.5 NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/16.

Art.6 QUANTITA' DEI BENI DI CONSUMO DA FORNIRE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire solo ed esclusivamente la quantità dei prodotti aggiudicati, solo in casi eccezionali potranno essere evasi ordinativi che non superino 1/5 d'obbligo previsto dalla normativa vigente, a seguito di provvedimento deliberativo predisposto dagli uffici competenti, in ossequio al disposto dal D.Lgs. 50/16.

Pertanto, non saranno poste in liquidazione forniture che vanno oltre il quinto d'obbligo previsto dalla normativa vigente.

Art.7 SPEDIZIONE

La presente fornitura è da intendersi in somministrazione.

La consegna deve essere effettuata, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinativo di fornitura da parte dell'U.O. Econmato, presso il Magazzino Economale dello S.O. Annunziata (Via Felice Migliori snc, Cosenza, tel. 0984/681358), ovvero a seguito dell'emissione dell'ordine formalizzato per iscritto dall'U.O.C Gestione Forniture Servizi e Logistica – U.O. Econmato, generalmente accompagnato dal facsimile del modello tipografico da riprodurre. La fornitura si intende in somministrazione, stante la possibilità di emettere un numero indefinito di ordinativi, sulla scorta delle richieste che proverranno da parte delle articolazioni aziendali. L'impresa deve effettuare la consegna dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. Non saranno, pertanto, riconosciute spese che non abbiano riportato la preventiva approvazione dell'Azienda. Gli imballi, in particolare, dovranno rispondere alla speciale normativa vigente per ciascuno di essi. L'Azienda si riserva, anche dopo avvenuta consegna, il diritto di rifiutare la fornitura, in tutto o in parte, qualora non risulti conforme alle caratteristiche previste nella RDO. La fornitura rifiutata dovrà essere immediatamente ritirata a cura e spese dell'Impresa ed, in ogni caso, dal momento in cui verrà comunicato il rifiuto, la merce si intenderà giacente presso l'Ufficio al quale è stata assegnata a rischio e pericolo dell'Impresa che non potrà pretendere risarcimento dei danni neppure in caso di completa distruzione della merce stessa.

Il controllo della merce nella fase di accertare la corrispondenza della quantità e delle caratteristiche richieste ed offerte, sarà effettuato dal personale dell'U.O. dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza richiedente la fornitura.

Alle operazioni di collaudo l'Impresa potrà farsi rappresentare. Nel caso si arrechino danni agli arredi, agli infissi ed ai beni patrimoniali dell'Azienda in genere da parte dell'Impresa in occasione della consegna dei beni, i detti danni saranno riparati a cura dell'Azienda e a spese dell'Impresa, sempre che la riparazione sia possibile ed efficace, altrimenti l'Impresa dovrà rispondere all'Azienda del maggiore danno.

La fornitura in somministrazione dovrà essere espletata in conformità a quanto previsto nella lettera d'invito, nel Capitolato e dalla vigente normativa in materia.

Art.8 RITARDO, MANCATA CONSEGNA DEI BENI – PENALITA'

In caso di consegna in luoghi diversi da quelli indicati negli ordinativi si declina sin d'ora ogni responsabilità in ordine al ritardato o mancato pagamento delle relative fatture.

L'Azienda applicherà a carico della ditta inadempiente una penale pari all'1x1000(uno per mille) dell'importo complessivo per ogni giorno di ritardo oltre il 30° giorno lavorativo dalla data di trasmissione dell'ordinativo di fornitura, oltre l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'acquisto presso altra ditta, utilizzando il deposito cauzionale e/o eventuali crediti vantati dalla ditta ed oltre il rimborso per eventuali danni subiti dall'Azienda a causa di tale comportamento.

L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, di disporre l'esecuzione in economia in tutto o in parte della fornitura a spese dell'Impresa inadempiente, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal